

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1985

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
CAVALIERE (DC)	5
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione	2, 3
FINESTRA (MSI-DN)	5
GIACCHÈ (PCI)	3
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	6
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa	2, 3
PINTO Biagio (PRI)	6

«Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa» (1419)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	7, 8
BOLDRINI (PCI)	7
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ...	7
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	7

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la trattazione del provvedimento dall'articolo aggiuntivo (28-bis) presentato dai senatori Fallucchi e Giacchè, che era stato accantonato nella seduta di ieri, in

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

attesa che su di esso si esprimesse la 5^a Commissione. Comunico che la Commissione bilancio ha fatto pervenire il prescritto parere, di cui do lettura:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sull'emendamento 28-bis e parere contrario sull'emendamento all'articolo 30, in quanto esso implica rilevanti oneri nè quantificati nè coperti».

Ricordo ai commissari che il riferimento all'articolo 30 non ha ormai più ragione di essere.

Do ora lettura dell'emendamento, presentato dai senatori Giacchè e Fallucchi, tendente ad inserire, dopo l'articolo 28, il seguente:

Art. 28-bis.

«Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980.

La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che risultano ancora trattenuti in servizio o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge o che in tali posizioni si sono venuti a trovare anche in data successiva al 1° gennaio 1980.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio».

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rifaccio a quanto detto in precedenza invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag-

giuntivo 28-bis, proposto dai senatori Giacchè e Fallucchi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, di cui si era disposto l'accantonamento nella seduta di ieri. Ne do lettura:

Art. 32.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare».

A questo articolo il senatore Fallucchi ha presentato un emendamento aggiuntivo di un comma, di cui do lettura:

«Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote».

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 32 praticamente reinserisce nelle promozioni gli ufficiali che per qualche motivo abbiano subito imputazioni in un processo penale e siano stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva.

Ora, accade che essi si reinseriscono, se valutati e promossi, in soprannumero nelle

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

promozioni dell'anno in cui sono stati valutati dopo l'annullamento della sentenza nei loro riguardi. Praticamente si ha così un ampliamento dell'organico che, nella fase ulteriore al momento in cui c'è una seconda valutazione per una successiva promozione, comporta uno squilibrio nel numero di coloro che devono essere iscritti in aliquota per la successiva valutazione, danneggiando molte persone che senza queste promozioni in soprannumero sarebbero state incluse nelle aliquote e sarebbero state quindi valutate, cosa che così non può accadere, con il rischio che possano essere raggiunti dai limiti di età senza aver spesso subito neanche una valutazione.

Questo emendamento tende ad ovviare ad una situazione di discrasia fra le promozioni in soprannumero e le aliquote che rimangono ferme. Pertanto si dispone che nella formazione delle aliquote per la successiva promozione coloro che sono stati promossi secondo quel meccanismo vengano considerati in più, rispetto all'aliquota normale definita dalle tabelle 1, 2 e 3 della legge n. 1137 del 1955, e successive modificazioni.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Immagino si tratti di pochi casi.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. In effetti non incidono molto sulle aliquote grosse, ma sulle aliquote piccole hanno un'enorme influenza. Se c'è un'aliquota annua per esempio di tre o quattro colonnelli, il fatto che possa essere stato inserito soltanto uno come promosso in soprannumero fa «sballare» tutta l'aliquota. Si tratta solo di un'operazione di equità, perchè non è che aumentino le promozioni.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 32.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare».

Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, intervengo per fare una dichiarazione di voto. Quello che approviamo dopo un *iter* così tormentato è un provvedimento atteso, pur essendo di supplenza, perchè proroga altro provvedimento temporaneo scaduto da quasi due anni, e perciò è comprensibile che si ponessero esigenze complesse e diverse, che si sollecitassero pressioni e che si manifestassero anche delle inquietudini. Voglio rilevare il fatto che dal ritardo dell'approvazione del provvedimento sono derivati già dei guasti: da quasi due anni sono bloccate determinate

promozioni, si è dovuto ricorrere — per esempio — ad un decreto per i colonnelli, alcuni ufficiali hanno dovuto cessare dal servizio.

Di qui l'urgenza che ha condizionato l'iter del provvedimento; siamo stati pressati dalla necessità dei tempi e quindi abbiamo esaminato il disegno di legge in sede deliberante. Quest'urgenza è diventata sempre più evidente, come è stato rilevato da altri senatori, anche per il prolungato disimpegno del Ministero della difesa, per le limitazioni connesse ai vincoli di spesa posti dal Ministero del tesoro e dalla Commissione bilancio, per cui ci siamo trovati stretti fra le opposte sollecitazioni degli ufficiali e questi ostacoli.

In tale situazione si è aperto perfino uno spazio a polemiche di stampa che hanno cercato di rimproverare l'inerzia del Senato. Io credo che invece debba essere riconosciuto il lavoro attento e sofferto che la Commissione ha svolto e che ha permesso di superare le difficoltà che erano state presentate come insormontabili, salvaguardando la sostanza del provvedimento. La Commissione ha dovuto con senso di responsabilità riconsiderare alcuni articoli come il 24 e il 30, anche con sacrificio di talune giuste esigenze e con il risultato di qualche parzialità, in quanto non sono state soddisfatte le attese di certe categorie. Su altri articoli, per esempio il 28, il 36 e il 37, relativi ad un limitato numero di casi ma non per questo irrilevanti, abbiamo dovuto subire le condizioni poste dal Tesoro e dalla Commissione bilancio per non sacrificare l'insieme del provvedimento. In riferimento ad altri articoli, come il 46 e il 47, noi comunisti abbiamo già espresso il nostro dissenso dal voto della maggioranza che in Senato (a differenza di quanto è avvenuto alla Camera, dove si è registrato un voto unanime di approvazione) ha cancellato articoli significativi per quanto riguarda le procedure di avanzamento.

Tuttavia, proprio muovendo dalla considerazione di tali difficoltà, riteniamo apprezzabile il risultato ottenuto e con questo motiviamo il voto favorevole del Partito comunista per un provvedimento che consente la tutela di aspirazioni e di attese legittime degli ufficiali e nello stesso tempo offre alle

Forze armate, all'Amministrazione, uno strumento, sia pur provvisorio, di intervento, auspicandosi che sia superato rapidamente dall'attesa legge organica.

Nell'esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo desidero richiamare, senza soffermarmi su aspetti di dettaglio, il significato, ad esempio, del testo cui si è pervenuti con il rifacimento dell'articolo 24 concernente la proroga della legge n. 574 del 1980 per l'avanzamento nei ruoli nel servizio permanente, per la misura riparatoria disposta nei confronti di coloro che sono stati scavalcati, evitando nel contempo quegli effetti temuti di trascinarsi dei ruoli e di eccessivo onere di spesa che hanno rischiato, insieme con l'articolo 32, di far naufragare il provvedimento. Abbiamo operato per una soluzione, che mi auguro sia interpretata giustamente, la quale eviti penalizzazioni per gli ufficiali interessati. Anche per quanto riguarda l'articolo 30 ci sembra che, tenuto conto di queste circostanze, si sia addivenuti a conclusioni soddisfacenti per le promozioni a tenente colonnello, con l'introduzione al Senato della disposizione riguardante le promozioni da capitano a maggiore, la conferma della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio garantita per tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, pur avendo dovuto eliminare — come ho già detto — condizioni di cumulo con i benefici di altri provvedimenti.

Infine, desidero richiamare i miglioramenti apportati al testo dal Senato per quanto concerne il trattamento degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai quali viene riconosciuta l'indennità integrativa speciale nella misura intera: il prolungamento fino ai limiti di età in luogo dei due anni; il nuovo trattamento relativo all'«ausiliaria» esteso ai ruoli ad esaurimento con, infine, l'aggancio allo stipendio.

Ho voluto ricordare taluni degli aspetti più significativi del provvedimento perchè a me sembra che, insieme ai ridimensionamenti imposti, siano stati apportati innegabili miglioramenti al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, che mi auguro siano riconosciuti ed apprezzati.

Riteniamo quindi di poter affermare che questo provvedimento risponde, fondamentale, alle attese degli ufficiali e alle esigenze di razionalità dell'ordinamento, pur presentando limiti connessi alle condizioni di ordine finanziario fatte valere dal Ministero del tesoro e dalla Commissione bilancio, limiti già presenti inizialmente o che sono via via insorti nel corso dell'esame del disegno di legge sia per la sua stessa frammentarietà — come abbiamo detto, si tratta di una «legge di supplenza» — sia per le resistenze e difficoltà con cui ha dovuto scontrarsi.

Votiamo questo provvedimento convinti di aver operato, in Commissione e con iniziative dirette nei confronti del Ministro e dell'Amministrazione della difesa, per sollecitare lo sblocco dei punti critici che si sono manifestati, per il raggiungimento del miglior risultato concretamente perseguibile, considerata anche l'urgenza imposta dalle circostanze.

Quindi, riservandoci la possibilità di intervenire ulteriormente in sedi diverse per rimediare alla mancata soddisfazione di esigenze che possono essere ritenute valide ma che non sono state accolte nel provvedimento, annuncio il voto favorevole della nostra parte politica.

CAVALIERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esaminare questo disegno di legge, la Commissione ha dovuto lavorare stretta tra l'urgenza della normativa e la farraginosa e caotica situazione della legislazione vigente.

Il lavoro è stato veramente difficile, peraltro ancor più aggravato dalle pressioni e delle molteplici richieste avanzate sia dagli interessati che dagli Stati maggiori, spesso contrastanti fra loro. Tuttavia, è risultato evidente che molti ufficiali, in base al testo varato dalla Camera dei deputati, sarebbero venuti a trovarsi in condizioni di inferiorità o assoluta ingiustizia rispetto ad altri.

Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, anche se — come ho già avuto modo di rilevare — era impensabile sanare tutte le situazioni con il disegno di legge in discussione.

La Commissione difesa ha tuttavia operato positivamente nella ricerca di possibili migliori soluzioni equitative, anche se tale sforzo è stato incisivamente condizionato dai limiti imposti dalla Commissione bilancio, che non ci ha consentito di risolvere alcune situazioni anomale, deludendo così le aspettative degli ufficiali interessati. Tuttavia, ci auguriamo che prima o poi con altri provvedimenti, parziali o di riordino totale dell'intera materia, peraltro assai complessa, si possano sanare i casi che in questa occasione non abbiamo potuto risolvere.

È inutile a questo punto fare una analisi di tutti i casi presi in considerazione, e dei vari articoli approvati; tuttavia, vorrei fare un riferimento particolare alla mancata previsione della promozione per i colonnelli a disposizione, che costituisce certamente un'ingiustizia alla quale mi auguro si possa rimediare presso l'altro ramo del Parlamento, prendendo nella dovuta considerazione almeno i casi più clamorosi. Ciò, del resto, non provocherebbe gravi ritardi nell'approvazione definitiva del provvedimento in quanto il Senato potrebbe in breve tempo esaminare le eventuali modifiche apportate a questo riguardo.

Comunque, ritengo che nel complesso ci possiamo dichiarare soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

FINESTRA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel modo di procedere dei nostri lavori nell'elaborare e modificare questo sofferto provvedimento, ho colto — e intendo affermarlo e ripeterlo con forza — inquietanti segni sul ruolo della Commissione difesa, che corre il rischio di adattarsi e — quel che è peggio — sottostare ad un tipo di lavoro sindacale, a mio giudizio, ma anche di altri, deviante il preciso compito politico che questa Commissione è chiamata a svolgere.

Voglio tuttavia sperare che l'attenzione e lo sforzo della Commissione nel proporre gli emendamenti al testo approvato dalla Camera valgano a sanare inveterate ingiustizie e trattamenti preferenziali scaturiti e, purtroppo

po — aggiungo — codificati, da precedenti leggi e «leggine».

Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il disegno di legge, consentitemi di esprimere nuovamente e con vigore la mia profonda preoccupazione per il ritardo e la disattenzione da parte del Governo nella presentazione del provvedimento organico sul riordinamento dei quadri ufficiali.

Tale provvedimento è di basilare importanza poichè, una volta eliminati errori, ingiustizie concernenti sia promozioni che retribuzioni, non dovrà essere più consentito ad alcuno — e lo sottolineo — di favorire lo slittamento delle carriere verso l'alto.

La critica situazione alla quale con pazienza e fatica e, aggiungo, anche con tormento abbiamo cercato di porre riparo non dovrà più ripetersi, se non vogliamo offuscare l'immagine della gerarchia militare e del ruolo politico della Commissione.

Le promozioni devono essere sempre meritate e selettive in quanto le agevolazioni svalutano il grado ed alterano sempre più i delicati equilibri su cui poggia l'apparato militare, con grave pregiudizio per la qualificazione del personale e la sua credibilità.

Nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge n. 1046, affidiamo al senso di equità e responsabilità del sottosegretario Olcese, che tra l'altro ha seguito con diligenza, attenzione e direi con pazienza l'*iter* tormentato del provvedimento, il compito di apportare alla Camera dei deputati correzioni ed integrazioni all'attuale testo nell'intento di eliminare involontarie ingiustizie.

In questo senso raccomandiamo al sottosegretario Olcese di tenere presente la posizione degli ufficiali in servizio permanente a disposizione e di valutare anche la possibilità di stabilire la decorrenza giuridica della legge dal 1° gennaio 1981 e quella amministrativa dal 1° gennaio 1985.

Concludo esprimendo l'augurio che il vertice politico e militare attui al più presto un'idonea politica del personale unificando i profili di carriera in un moderno disegno interforze, tenendo presente che ad una inflazione dei gradi alti corrisponde sempre una svalutazione dei bassi, mortificando con

gli ufficiali più seri e preparati l'intero apparato militare che vorremmo e dovremmo difendere.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, ribadisco quanto ho affermato ieri in apertura di seduta durante il dibattito che ha fornito l'occasione a tutti i Gruppi per una vera e propria dichiarazione di voto, ancorchè preliminare.

Mi rivolgo al Governo proprio perchè dobbiamo rivalutare il ruolo della nostra Commissione che si è trovata impegnata in un groviglio di contraddizioni. Essa ha sollecitato, attraverso un ordine del giorno, la questione, tra le tante che questo disegno di legge poneva, della posizione, allora definita assurda ed inaccettabile, dei colonnelli che, in forza delle leggi vigenti, si sarebbero trovati dimessi in così giovane età dalla loro attività. Credo che sarebbe bene che il Governo fornisse informazioni circa il destino di tali ufficiali visto che, sulla base di notizie indirette in mio possesso, posso dire che il decreto-legge varato per i colonnelli in servizio permanente a disposizione è stato redatto proprio in considerazione delle corpose esigenze degli interessati.

Questi, man mano che maturava il tempo della loro permanenza nell'ambito delle Forze armate e si avvicinava la scadenza consentita per la promozione, prima della pensione avrebbero rassegnato le loro dimissioni.

Prego quindi il Governo di informare la Commissione circa il destino di queste persone: quante di esse sono rimaste in carica nelle Forze armate, quante se ne sono andate e che cosa fanno, visto che, tra l'altro, si era anche parlato di una loro utilizzazione per il servizio della protezione civile.

PINTO Biagio. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, prendo brevemente la parola per dire che, in seguito alla dichiarazione fatta ieri dal sottosegretario Olcese, esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Ritengo però necessario procedere subito ad una revisione dell'ordinamento delle Forze armate per dare ad ognuno di questi

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

nuovi promossi la possibilità di continuare a lavorare efficacemente perchè, a quanto ho capito, molti ufficiali si troverebbero in una situazione poco definita rispetto al nuovo grado assunto.

PRESIDENTE. Anch'io, a nome del mio Gruppo, esprimo il voto favorevole a questo disegno di legge. Non ho partecipato ai lavori relativi al provvedimento al nostro esame, lavori da tutti definiti complessi, travagliati e, a tratti, ardui.

Ciò non mi conferirebbe il titolo per potere, al pari degli altri, esprimere un voto che è consuntivo del grande lavoro svolto. Tuttavia intendo approfittare di questa fortunata circostanza che mi pone al banco della Presidenza nel momento in cui viene coronato da successo questo così arduo lavoro per ribadire il voto favorevole del mio Gruppo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

«Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa» (1419)

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa».

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge n. 1419 dal titolo «Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa» è molto semplice nella sua concettualità. I fatti che ad esso sottendono sono altrettanto semplici.

All'atto del ritiro del contingente italiano della Forza multinazionale di pace dal Libano è stato ceduto a tale paese l'ospedale da campo con tutte le relative attrezzature. Non

voglio entrare nel merito della questione libanese che ancora ci angoscia tutti e che è fonte di preoccupazione non solo per i paesi mediterranei, ma per tutto il mondo, in quanto si vorrebbe vedere la fine di un eccidio che sta durando da più di dieci anni.

La consegna di questo ospedale alle popolazioni libanesi rappresenta un atto di grande umanità e servirà a ricordare loro i comportamenti, e il modo di interpretare la sua funzione, del nostro contingente nel Libano.

Alla luce di quanto ho detto mi auguro che la Commissione approvi rapidamente il disegno di legge che consta di un articolo unico, diviso in due commi. Il primo sancisce la convalida della consegna di tale ospedale da campo. Nel secondo si fa riferimento alla regolazione contabile della cessione che è regolata dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1978, n. 183.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MILANI Eliseo. Esprimo il mio voto favorevole all'iniziativa che si intende prendere con il disegno di legge al nostro esame perchè si tratta di un atto dovuto. D'altro canto credo che senza questo atto il ritiro delle nostre truppe sarebbe stato più tormentato.

Non sono comunque convinto che questa sia l'unica cosa che abbiamo lasciato nel Libano. Abbiamo avuto su questi argomenti posizioni diverse ed è inutile far finta che certe cose non si sappiano. Essendo però un atto dovuto non si può far altro che approvarlo.

Tuttavia, proprio perchè reputo insufficienti le informazioni a nostra disposizione, credo di dover mantenere tutte le riserve politiche che a suo tempo ho personalmente espresso circa le ragioni che ci hanno spinto ad andare nel Libano dove, pur essendo discutibile la prolungata permanenza *in loco*, ci siamo comportati tutto sommato bene in una situazione difficile.

BOLDRINI. L'iniziativa ci trova sensibili e favorevoli e, pertanto, concordiamo con il relatore; vorremmo, comunque, aggiungere

che, data la gravità della situazione, sarebbe auspicabile una serie di iniziative politiche da parte del Governo per offrire un contributo più compiuto alla stabilizzazione del Libano.

Gli atti umanitari sono sempre importanti e positivi, ma se rimangono isolati non incidono nel quadro generale della politica che dovrebbe essere condotta dal nostro Paese, il quale dovrebbe apparire tra i più attivamente partecipi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

1. È convalidata, sulla base dei relativi verbali di consegna, la cessione alla popolazione libanese dell'ospedale da campo con le

relative attrezzature, dei medicinali e dei viveri, per complessive lire 1.108.782.100, effettuata dal Ministero della difesa al rientro in patria dal Libano del contingente militare fornito dall'Italia nell'ambito della nuova Forza multinazionale per Beirut, di cui all'accordo ratificato con legge 29 dicembre 1982, n. 970.

2. Per la regolazione contabile della cessione si applica l'articolo 2 della legge 27 aprile 1978, n. 183.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti parlamentari
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE